

Legge regionale 13 maggio 1975 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.

CAPO III

Integrazione e finanziamento della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni. Contributi per la costituzione di un fondo rischi a favore del consorzio regionale di garanzia fidi tra le cooperative di consumo, produzione e lavoro, e rifinanziamento delle leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25, e 4 maggio 1973, n.32, Capo I.

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003

Art. 8

Per le finalità previste dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle di cui ai precedenti articoli 6 e 7, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, l' ulteriore spesa di lire 400 milioni.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 30/1984
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 51/1990
- 3 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999

Art. 10

Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 9 sarà seguita l' analoga procedura prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, in quanto compatibile con la normativa vigente per le società cooperative.

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.